

Romina Perni

Publicità, guerra e pace.

Un'interpretazione della prospettiva kantiana

ABSTRACT: *The aim of the article is to unify in one reflection three central themes of Kantian political philosophy: war, peace and publicity. First, I would like to delimit the sphere in which this union is possible, trying to see how peace and war are linked to the concept of public law. Then, I will focus on the relationship between peace, war and the idea of republic. Peace is a duty originating in the purity of law, but Kant is also convinced that in a republic, in which citizens are involved in political decisions, they will prefer peace to war. What role can publicity as a legal principle play?*

KEYWORDS: *Peace, War, Publicity, Kant, Republic.*

1. Premessa

Per Kant la pace perpetua è un ideale regolativo, compito per l'umanità e fine del progresso giuridico e morale. Non la pace del cimitero¹, ma una condizione definitiva di assenza di guerra e delle sue potenziali ragioni. La pace è il cuore dell'accordo della politica, dottrina pratica del diritto, con la morale, dottrina teoretica del diritto². È l'obiettivo che il politico morale, colui che, secondo Kant, sa dosare in maniera adeguata sapienza e prudenza, deve sforzarsi di realizzare³. Siccome non può esserci contrasto tra politica e morale e tra teoria e pratica, la pace si può effettivamente realizzare. Ad ulteriore garanzia che la proposta trattenuta non sia frutto di un'immaginazione sregolata, Kant pone anche l'intervento della natura/providenza⁴.

Con la sua riflessione Kant ha certamente segnato la storia del pensiero politico sulla pace, nel tentativo di inserire la prospettiva della realizzazione di quest'ultima in un cammino moralmente e giuridicamente fondato. In quest'articolo mi occuperò di riflettere su come Kant leghi i temi della guerra e della pace al concetto di pubblicità, considerato nella sua accezione giuridica e seguendo le formule

1 Cf. Kant 2011c, 153.

2 Cf. Kant 2011c, 179. Le citazioni delle opere di Kant sono tratte dalle traduzioni italiane indicate nella bibliografia finale e sono state confrontate con Kant 1902.

3 Cf. Kant 2011c, 181.

4 Cf. Kant 2011c, 169 ss.

trascendentali del diritto pubblico⁵. Prima, però, è necessario comprendere perché, secondo la prospettiva kantiana, la guerra non possa trovare posto in un discorso che riguardi il diritto.

2. Diritto e guerra

Se la pace è l'ideale di ragione che dobbiamo sforzarci di realizzare considerate le umane possibilità, la guerra è, invece, un male da scongiurare, ma su questo la riflessione kantiana segue un duplice binario. Da una parte, infatti, vi è la considerazione della discordia come "germe" che la natura ha posto e voluto nella specie umana. Si tratta di una tendenza o inclinazione naturale⁶, che coesiste con la tendenza o inclinazione opposta. Kant usa anche il termine "socievole insocievolezza" per indicare questa caratteristica che contiene dentro di sé spinte contrapposte, entrambe naturali. Discordia e guerra possono essere considerate analoghe oppure la seconda può essere definita un'evoluzione artificiale della prima⁷. Risultano, comunque, avere una stessa matrice: "Non è detto" scrive Bobbio "che l'antagonismo sfoci sempre nella lotta cruenta; ma è certo che la lotta cruenta è una forma, se pur la forma estrema, di antagonismo"⁸.

2.1 Sfumature dell'antagonismo

Nella quarta tesi dell'*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht*⁹ il centro della riflessione kantiana è proprio l'antagonismo, nei termini dell'"insocievole socievolezza": "cioè la loro [degli uomini] tendenza a entrare in società che però è connessa con una resistenza pervasiva la quale minaccia costantemente di dividere questa società"¹⁰. Nell'inclinazione ad associarsi l'uomo percepisce in maniera più forte la propria umanità perché avverte "lo sviluppo delle sue disposizioni naturali". Al tempo stesso, però, altrettanto naturale è la sua tendenza a isolarsi perché egli vuole condurre tutte le cose secondo il proprio interesse e, quindi, ad opporre resistenza agli altri, così come si aspetta che questi gli resistano. La resistenza, così, "risveglia tutte le forze dell'uomo"¹¹. "L'essere umano vuole concordia; ma la natura conosce meglio che cosa è buono per il suo genere: essa vuole discordia"¹²: attraverso di essa l'uomo sperimenta "un nuovo

5 Cf. Kant 2011c, 188-194.

6 Con "tendenza" Kant intende "il fondamento soggettivo della possibilità di una inclinazione". Dopo che il soggetto ne ha fatto esperienza si ha l'inclinazione (cf. Kant 2007, 28 anche nota).

7 Cesa ha usato la metafora dell'"innesto" della guerra sulla natura umana (1995, 355 ss.). Per una disamina dettagliata dei luoghi kantiani della guerra e della pace cf. Simari 1998.

8 Bobbio 1997, 70.

9 D'ora in poi *Idee*.

10 Kant 2011a, 30.

11 Kant 2011a, 30.

12 Kant 2011a, 31. Cf. anche l'*Anthropologie in pragmatischer Hinsicht* (d'ora in poi *Anthropologie*): la concordia, "nell'idea, è certamente il fine, mentre, nel fatto, la prima (la

impegno delle forze” e quindi “un maggiore sviluppo delle disposizioni naturali”. Tutto ciò, infine, rivela “l’ordine di un creatore sapiente, e non certo la mano di uno spirito maligno che si sia immischiato nel suo grandioso impianto o l’abbia rovinato per invidia”¹³.

Certamente lo sforzo di conseguire la concordia, seppure si tratti di un contenuto di ragione, appare colossale per l’umanità. Eppure la chiusura del cerchio, secondo Kant, è ottenuta grazie al riconoscimento che la costruzione della società civile riesce a far coesistere le due opposte tendenze: quella società “che ha la massima libertà e quindi un pervasivo antagonismo dei suoi membri eppure la più precisa determinazione e assicurazione dei confini di questa libertà, perché possa coesistere con la libertà altrui”. L’umanità vedrà in questo modo sviluppate compiutamente le sue disposizioni: “una società nella quale la *libertà sotto leggi esterne* si ritrovi al massimo grado possibile connessa con un potere irresistibile, cioè una *costituzione civile* perfettamente *giusta*, deve essere il compito supremo della natura per il genere umano”¹⁴.

La guerra può essere considerata un necessario e inevitabile prolungamento dell’antagonismo tra gli individui. Una *domestic analogy* che non riguarda solamente l’uscita dallo stato di natura, ma piuttosto il fatto che, come gli individui sono naturalmente inclini a dissociarsi, così gli Stati lo sono a scontrarsi con il mezzo della guerra. Il punto di partenza è rappresentato sempre dall’*Idee*, dove nella settima tesi si parla di questo parallelismo. Gli uomini e le grandi società sono intrattabili e nemici/nemiche l’uno/a dell’altro/a: la natura utilizza queste caratteristiche perché essi/esse trovino pace e sicurezza¹⁵.

Nel caso degli Stati la ragione comanda di uscire dallo stato senza legge dei “selvaggi” ed entrare in una lega di popoli e a questo scopo la natura utilizza la guerra, che è perciò vista in maniera positiva come strumento usato ai fini della pace.

È poi rintracciabile un legame con la riflessione sul giudizio teleologico, che determina quelle condizioni grazie alle quali qualche cosa possa essere giudicata secondo l’idea di uno scopo della natura, anche se non può trarre dalla natura nessun tipo di principio¹⁶. La guerra è sicuramente “un’impresa sconsiderata”, frutto delle passioni sfrenate degli individui, ma forse nasconde qualche elemento più profondo: un disegno della “saggezza suprema” secondo il quale, con l’utilizzo della guerra, si prepara “la conciliazione della legalità con la libertà degli Stati”. La guerra è terribile, ma può essere uno stimolo per lo sviluppo di tutti i talenti utili all’aumento della *Kultur*¹⁷, definita da Kant “la produzione, in

discordia) è, nei progetti della natura, il mezzo di una suprema e imperscrutabile saggezza: il perfezionamento dell’uomo mediante il progressivo incivilimento, anche a costo di più di un sacrificio nelle gioie della vita” (Kant 2006, 744).

13 Kant 2011a, 31.

14 Kant 2011a, 31.

15 Cf. Kant 2011a, 33.

16 Cf. Kant 2005, 59.

17 Kant 2005, 551.

un essere ragionevole, della capacità di proporsi fini arbitrari in generale”, cioè la sua libertà¹⁸. Come ha scritto Mori, questo disegno della natura “non consiste ovviamente in una successione meccanica di cause ed effetti, ma piuttosto in una catena subordinata a un fine ultimo. Implicando il ricorso a una concezione finalistica della natura, esso può essere compreso soltanto dal giudizio riflettente¹⁹. La conoscenza che lo riguarda non è costitutiva e categorica, ma regolativa e problematica”²⁰.

Questa considerazione strumentale è presente anche in *Zum ewigen Frieden*²¹: è ‘grazie’ alla guerra che uomini e Stati sono entrati in rapporti tra di loro. Il carattere previdente della natura suscita “ammirazione”:

Ora, mentre la natura ha provveduto perché gli esseri umani *potessero* vivere dappertutto sulla terra, ha anche nello stesso tempo dispoticamente voluto che essi *dovessero* vivere dappertutto, quantunque contro la loro inclinazione, e anche senza che questo dover essere [*Sollen*] presupponesse un concetto di dovere che li vincolasse a ciò mediante una legge morale, – essa ha scelto bensì la guerra, per riuscire in questo suo scopo.²²

Sulla stessa linea di riflessione anche l'*Anthropologie*²³: “la guerra interna o esterna, per quanto sia un gran male, è nella nostra specie anche il movente che ci fa passare dallo stato rozzo di natura allo stato civile, come un meccanismo della provvidenza²⁴ in cui le forze antagonistiche si scontrano e si danneggiano [...]”²⁵. In *Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte* tale caratteristica è presentata in una maniera ancora diversa: se è vero che i mali più grandi che opprimono i popoli civilizzati provengono da essa, paradossalmente il timore di una guerra costringe i capi di Stato al rispetto dell’umanità²⁶.

Sulla scia di questa lettura positiva, sebbene in termini diversi, c’è anche la riflessione, nella *Kritik der Urteilskraft*²⁷, sulla sublimità della guerra, “quando è condotta con ordine e col sacro rispetto dei diritti civili”: essa “rende il carattere

18 Kant 2005, 547.

19 “Il Giudizio riflettente, che è obbligato a risalire dal particolare della natura all’universale, ha dunque bisogno di un principio, che esso non può ricavare dall’esperienza, perché è un principio, che deve fondare appunto l’unità di tutti i principii empirici sotto principii parimente empirici ma superiori, e quindi la possibilità della subordinazione sistematica di tali principii” (Kant 2005, 29). Tale principio, che il Giudizio riflettente si dà da solo come legge, è quello della “finalità della natura nella sua molteplicità” (Kant 2005, 31).

20 Mori 1995, 129.

21 D’ora in poi *ZeF*.

22 Kant 2011c, 172.

23 D’ora in poi *Anthropologie*.

24 La natura si chiama “*destino* come necessitazione di una causa a noi sconosciuta secondo le sue leggi d’efficacia, ma, in considerazione della sua finalità nel corso del mondo, come profonda sapienza di una causa superiore, diretta allo scopo finale del genere umano e predeterminante questo corso del mondo, si denomina *provvidenza*” (Kant 2011c, 169-170).

25 Kant 2006, 753-754.

26 Kant 2010a, 209.

27 D’ora in poi *KdU*.

del popolo, che la fa in tal modo, tanto più sublime quanto più numerosi sono stati i pericoli a cui si è esposto e più coraggiosamente vi si è affermato”²⁸. Questo senso del sublime non è tanto una qualità morale: “è lo stesso suscitato in noi dalla osservazione dell’imponenza di alcuni fenomeni naturali, è innanzi tutto in chi guarda e non certo in chi partecipa ad essi o forse li subisce”²⁹.

2.2 La condanna della guerra

Accanto a questo, c’è però la condanna kantiana della guerra, che può essere sintetizzata in tre punti.

1. Il disegno della natura prevede la guerra, ma anche il suo superamento, seppur da conseguire in maniera graduale e in vista della realizzazione di “un grande corpo statale futuro”:

Alla fine anche la guerra diverrà a poco a poco un’intrapresa non solo così artificiosa, così incerta nell’esito da ambo le parti, ma anche così sospetta per i postumi che lo stato risente da un debito sempre crescente (una nuova invenzione), la cui estinzione diventa imprevedibile, e inoltre l’influsso che ogni sommovimento di uno stato esercita su tutti gli altri, nel nostro continente tanto concatenato per le sue attività, diventa così visibile che questi, costretti dal loro stesso pericolo, si offrono come arbitri, sebbene senza valore legale, e così, partendo da lontano, predispongono tutto per un grande corpo statale futuro, del quale il passato non ha mostrato nessun esempio.³⁰

Questo scopo finale non è solo un contenuto tra tanti del disegno della natura, ma il suo “intento supremo”, “una *condizione* universale *cosmopolitica*, come il grembo in cui saranno sviluppate tutte le disposizioni originarie del genere umano”, di cui per ora esiste solo un “progetto molto rozzo”³¹. Si tratta, come ha scritto Arendt, “di progresso, di un disegno ad insaputa degli uomini, di un’astuzia della natura o, in seguito, di un’astuzia della storia”³².

Per riflettere su questa ambivalente considerazione della guerra, bisogna assumere due diversi punti di vista, così come indicato da Mori: da una parte, quello del “meccanismo provvidenziale”, che considera la guerra uno “strumento

28 Kant 2005, 197. Mori sottolinea come questo modo di intendere la guerra si diffonderà “nella cultura postkantiana dell’idealismo” quale “espressione di sforzo e sacrificio”, “un utile quando non indispensabile strumento per l’edificazione dell’uomo” (Mori 2008, 249-50; cf. anche Mori 1984). In *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* (d’ora in poi *Religion*) vi è una parte dedicata all’esaltazione del valore guerriero: “Poiché il fatto che un uomo possa avere e porsi per scopo una cosa che egli apprezza più della sua vita (l’onore) e alla quale sacrifica ogni interesse personale, dimostra tuttavia una certa eccellenza nella sua disposizione” (Kant 2007, 33 nota).

29 Simari 1998, 20.

30 Kant 2011a, 37.

31 Kant 2011a, 37.

32 Arendt 2000, 85: “la guerra è così spaventosa che, quanto più spaventosa diventa, tanto più grande è la probabilità che gli uomini diventino ragionevoli e ricerchino quegli accordi internazionali che li potrebbero condurre alla pace [...]”.

indispensabile”; dall’altra, invece, c’è la “prospettiva normativa della finalità del genere umano, cioè della realizzazione del diritto come condizione per lo sviluppo della cultura”. In questo secondo caso la guerra è da respingere³³. La conciliazione avviene nell’ambito della terza *Kritik* e, come in parte già visto, nella considerazione del giudizio teleologico: “la teleologia è appunto la via percorsa e teorizzata ‘criticamente’ da Kant come modo di mediazione e concordanza tra fattualità e scopo finale (morale), tra esser e dover-essere, insomma tra natura e libertà”³⁴.

2. La guerra va condannata. La “grande colpa che il genere umano commette sempre di nuovo” è il fatto “di non volersi sottomettere, nel rapporto con altri popoli, a una costituzione legale, ma, fiero della sua indipendenza, far uso piuttosto del barbarico mezzo della guerra”. Secondo Kant le feste di ringraziamento dopo la vittoria in battaglia sono in contrasto “con l’idea morale del padre degli esseri umani; perché, oltre all’indifferenza nei confronti del modo in cui i popoli cercano il loro reciproco diritto (che è abbastanza triste), apportano in più la gioia di aver distrutto a buon diritto molti uomini o la loro fortuna”³⁵. Ancora in *Der Streit der Fakultäten*³⁶ la guerra è fonte di ogni male e corruzione dei costumi³⁷, rovesciamento dello stesso fine ultimo della creazione. In questo caso l’uomo è un’“inezia”, ma non può essere trattato come uno strumento per le mire dei suoi simili³⁸. In *ZeF* Kant parla di mezzo disumano: “[...] a ciò si aggiunge che venir assoldati per uccidere o essere uccisi sembra racchiudere in sé un uso degli esseri umani come semplici macchine e utensili in mano a un altro (lo stato) che mal si concilia col diritto dell’umanità nella nostra propria persona”³⁹. Nella *Religion* la guerra è considerata “flagello del genere umano”⁴⁰.

3. La guerra e il diritto non possono coesistere. Innanzitutto lo stato di pace “deve essere *istituito*”⁴¹ perché la guerra è ciò che caratterizza lo stato di natura, privo di una regolazione giuridica dei rapporti tra Stati e dove non esiste alcun tribunale “che possa giudicare in modo giuridicamente valido”. La guerra è, così, il “triste strumento imposto dalla necessità [...] per affermare il proprio diritto con la violenza”⁴². Nella *Religion* Kant descrive con questi toni la situazione internazionale: gli Stati sono e vogliono rimanere nel rozzo stato di natura, cioè in una guerra perpetua⁴³.

33 Mori 2008, 251.

34 Cunico 2004, 17.

35 Kant 2011c, 166 nota.

36 D’ora in poi *Der Streit*.

37 Kant 2011d, 256.

38 Kant 2011d, 258.

39 Kant 2011c, 155. Diverso è l’esercizio volontario del cittadino in armi.

40 Kant 2007, 35.

41 Kant 2011c, 159.

42 Kant 2011c, 157.

43 Kant 2007, 34. Sulla coincidenza tra “diritto internazionale del suo tempo (e in gran parte il discorso vale anche per il nostro tempo)” e *ius belli* cf. Marini 2007, 8. Sulla guerra e sulla pace in ambito etico-religioso, tema che non è possibile approfondire in questa sede, cf. Simari 1998, 27-34; Cunico 2004, 20-23.

Nei *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*⁴⁴ lo stato di natura viene descritto come caratterizzato dal “diritto del più forte”⁴⁵. Si tratta, ovviamente, di una condizione che per Kant va superata attraverso un’unione dei popoli in forma confederale. Le interpretazioni di questa soluzione sono molteplici e i testi kantiani controversi, ma non è possibile approfondire ora questo argomento. Interessa, invece, la distinzione tra diritto alla guerra, in guerra e dopo la guerra. Non potendo esistere, nello stato di natura, il processo, allora “il *diritto di far la guerra* (d’intraprendere le ostilità) è il mezzo, di cui è permesso a uno Stato di servirsi per far valere il suo diritto colla propria *forza* contro un altro Stato, quando cioè egli si crede offeso da questo”⁴⁶. Il diritto alla guerra è di fatto declinato da Kant come diritto di prevenzione⁴⁷ e come diritto di equilibrio⁴⁸. L’ingrandimento di uno Stato, ad esempio, è considerato una lesione fatta agli Stati meno potenti⁴⁹. In *ZeF* Kant scrive chiaramente che, se concepiamo il diritto delle genti come diritto alla guerra, l’unica pace che potremmo conseguire è quella dell’“ampio sepolcro” che ricopre tutti gli orrori della violenza e i suoi autori⁵⁰.

Il diritto in guerra è difficile da giustificare perché si dovrebbe considerare una legge in uno stato di cose privo di legge, la quale “dovrebbe essere di condurre la guerra secondo principi tali, che sia sempre possibile uscire da questo stato di natura dei popoli (nei loro reciproci rapporti esterni) ed entrare in uno stato giuridico”⁵¹. Se anche fosse possibile un diritto in guerra, questo potrebbe al limite servire a proibire i mezzi illeciti⁵². In quest’ottica non potrebbero essere comunque accettate le guerre di punizione, di sterminio e di conquista⁵³. In *ZeF* il discorso è analogo, con ulteriori sfumature. Non è possibile, infatti, concepire una guerra punitiva perché tra gli Stati non c’è un rapporto tra superiore e subordinato che possa servire da criterio. Una guerra di sterminio, invece, permetterebbe l’attuazione della pace perpetua “solo nel grande cimitero del genere umano”⁵⁴.

44 D’ora in poi *Anfangsgründe*.

45 Kant 2010b, 535.

46 Kant 2010b, 537.

47 Kant 2010b, 537.

48 Kant 2010b, 542.

49 Kant 2010b, 537.

50 Kant 2011c, 166. Ne ha scritto in questi termini Sciacca: “La giustificazione pratica del diritto di guerra ha senso perciò solamente nell’ambito del *jus gentium* inteso come *Kriegsrecht*: in cui lo Stato, in quanto persona morale, è il *soggetto* di questo diritto [...]. Il *jus gentium*, a differenza del *jus cosmopolitanicum*, è dunque un diritto condizionato dalla guerra: un surrogato negativo, ancorché necessariamente auspicabile, dell’idea positiva della repubblica mondiale” (2001, 86).

51 Kant 2010b, 538.

52 “[...] Kant ha ragione di esigere che allo scopo della comunità mondiale di pace si debbano in primo luogo umanizzare le guerre, farle poi diventare più rare ed infine abolire del tutto la guerra offensiva. Se però si possa mai contare su di un’abolizione completa è discutibile alla luce della ‘asocialità’ presente nella natura umana. Anche secondo Kant la garanzia che la socialità asociale offre per lo scopo finale della storia non consiste in una sicurezza che permetta di predire teoreticamente il futuro della pace perpetua” (Höffe 2002, 200-231).

53 Cf. Kant 2010b, 537.

54 Kant 2011c, 157.

La parola diritto andrebbe, secondo Kant, “esiliata” dalla politica di guerra e c’è da stupirsi del fatto che nessuno denunci pubblicamente l’uso distorto che, invece, se ne fa. È in questa parte che Kant si riferisce ai giusnaturalisti Grozio, Pufendorf, Vattel (e altri) definendoli “fastidiosi consolatori”, portati “in buona fede” a sostegno di aggressioni belliche⁵⁵. Il diritto dopo la guerra è, invece, quello che regola la stipula dei trattati di pace⁵⁶.

Dalla considerazione del rapporto tra diritto e guerra emergono diversi elementi. Il primo riguarda la constatazione che la guerra ancora esiste e gli Stati sono tra loro in una condizione dominata dal diritto del più forte. Il progetto kantiano è, però, di natura diversa. Una volta raggiunta la pace definitiva, infatti, non sarà più necessario interrogarsi sulla possibilità o meno di un diritto alla, nella o dopo la guerra. Lo stato di cose presente deve essere, perciò, superato.

3. La relazione tra pubblicità e pace

Negli *Anfangsgründe* vi è anche una parte in cui Kant si occupa del “diritto della pace”, che comprende: il diritto di neutralità, di garanzia e di alleanza reciproca⁵⁷. Chiaramente siamo ancora in quello stato di cose temporaneo in cui non vediamo realizzata l’idea di un diritto pubblico che escluda la guerra⁵⁸. Ciò che Kant intende fare è elencare i passi da compiere perché ci si possa avvicinare all’ideale di ragione della pace perpetua. È qui che si inserisce la relazione tra la forma di governo repubblicana e la pace⁵⁹.

3.1 La repubblica è pacifica

Il primo articolo definitivo recita: “*in ogni stato la costituzione civile deve essere repubblicana*”⁶⁰ e nel seguito del testo ne vengono indicate le motivazioni. Secondo Cavallar, Kant si serve di due argomenti: il primo è “pragmatico”⁶¹, fondato sul fatto che i cittadini, che in una repubblica vengono interpellati per decidere “se debba essere guerra, o no”⁶², saranno poco inclini a scegliere la guerra e tutte le miserie ad essa connesse:

55 Cf. Kant 2011c, 164. Sulla critica kantiana dello *jus belli* giusnaturalistico vedi Mori 1995, 121; Mori 2008, 218-226.

56 Cf. Kant 2010, 539-540.

57 Kant 2010b, 540.

58 Cf. Kant 2010b, 542.

59 “La pace perpetua, in una forma degna degli uomini, non può essere altra che una pace repubblicana, in modo che fra tutti gli abitanti della terra regni il massimo di libertà secondo leggi” (Marini 1998, 31). Luigi Caranti parla di una “rivoluzione copernicana” operata da Kant anche in ambito politico, perché fa derivare la vera causa della guerra da “the ‘bad’ setting of the state (i. e., its despotic nature) [...], along with some of the bad attitudes of its citizens” (Caranti 2006, 342).

60 Kant 2011c, 159.

61 Cavallar 1999, 77 (traduzione mia).

62 Kant 2011c, 160.

Di contro, in una costituzione in cui il suddito non è cittadino e dunque non è repubblicana, la guerra è la cosa che al mondo richiede meno riflessione, perché il capo non è socio dello stato, ma suo proprietario, e con la guerra non si priva minimamente dei suoi banchetti, delle sue cacce, dei suoi castelli di svago, delle sue feste di corte e simili, e quindi può deciderla per cause insignificanti, come una specie di viaggio di piacere, la cui giustificazione può lasciare con indifferenza, per decoro, al corpo diplomatico a ciò sempre pronto.⁶³

Il secondo argomento è riferito al livello “trascendentale”, legato al fatto che la costituzione repubblicana scaturisce “dalla pura fonte del concetto di diritto”: “solo il repubblicanesimo” – scrive Cavallar – “può condurre di principio alla pace”⁶⁴. In *Der Streit* Kant afferma che la costituzione repubblicana è un ideale platonico, “*respublica noumenon*”, non una vuota chimera, “ma la norma perpetua per ogni costituzione civile in genere”: “è *legittima* e moralmente buona solo quella costituzione civile che per sua natura è tale da evitare per principio la guerra di aggressione, e che, almeno in teoria, non può essere che la costituzione repubblicana”⁶⁵. Tale costituzione è, infatti, fondata sui principi di libertà, dipendenza da un’unica legislazione comune e uguaglianza⁶⁶ e questo fa sì che essa sia “in accordo con il diritto naturale degli uomini: che cioè coloro che obbediscono alla legge debbano anche essere, riuniti, i legislatori”⁶⁷.

Sul rapporto repubblica-pace la letteratura critica è molto ampia. Si potrebbe porre l’attenzione sul rapporto problematico tra l’argomento pragmatico e quello trascendentale, anche per valutare se si possano trovare ulteriori specificazioni dell’argomentazione kantiana a favore del carattere pacifico delle repubbliche⁶⁸. Molto interessanti sono anche le contemporanee teorizzazioni della “pace democratica”, necessariamente eredi della tradizione kantiana, ma di cui possono essere messe in evidenza luci e ombre⁶⁹. Nella seconda parte dell’articolo non vorrei, però, concentrarmi su questi aspetti, già molto dibattuti e noti; vorrei, invece, connettere la pace alla pubblicità in ambito giuridico⁷⁰.

63 Kant 2011c, 161.

64 Cavallar 1999, 77 (traduzione mia). Analoga è l’argomentazione contenuta in *Über den Gemeinpruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis* (d’ora in poi *Gemeinpruch*): è il popolo a dover decidere se intraprendere una guerra oppure no. Anche questo è un modo per sperare e credere in un progresso verso il meglio, che nascerà semplicemente dall’amore che ogni epoca ha per sé. Kant specifica poi che in realtà questa è solo opinione e pura ipotesi (cf. Kant 2011b, 122).

65 Kant 2011d, 255.

66 Cf. Kant 2011c, 159.

67 Cf. Kant 2011d, 260. Una repubblica è anche caratterizzata dalla divisione dei poteri e dal principio di rappresentanza (cf. Kant 2011c, 161-162).

68 Vedi Cattaneo 2013, 63 ss.

69 Per un panorama delle posizioni sulla teoria della “pace democratica” cf. Caranti 2012.

70 La pubblicità kantiana “va [...] considerata come quel principio che solo può garantire l’accordo della politica con la morale. Egli [Kant] considera la pubblicità come principio dell’ordinamento giuridico e come metodo illuministico” (Habermas 2006, 121). In questo articolo non approfondisco il secondo tipo di pubblicità, legato all’uso pubblico della ragione, ma mi limito alla sua definizione giuridica.

3.2 Le formule trascendentali del diritto pubblico

In *ZeF* Kant scrive che:

[...] la ragione, dall'alto del trono del supremo potere moralmente legislatore condanna assolutamente la guerra come procedura di diritto e fa di contro della condizione di pace un dovere immediato, che pure non può essere istituito o assicurato senza un contratto dei popoli fra loro.

Lo stesso comando di ragione è quello che, nella conclusione degli *Anfangsgründe*, viene indicato in relazione alla ragione moralmente pratica, che ordina che non ci debba essere nessuna guerra, né tra i singoli nello stato di natura né tra gli Stati⁷¹. Andando a fondo di quel tentativo di fondazione trascendentale del dovere della pace, quale ruolo può giocare la pubblicità?

Nell'Appendice di *ZeF* Kant si sforza di fondare i rapporti tra politica e morale in un modo definitivo, così da evitare che si possa parlare del suo progetto come di un "dolce sogno"⁷². Egli desidera che la pace perpetua sia fondata razionalmente, ma che sia anche praticabile. Per fare questo individua nelle due formule trascendentali del diritto pubblico, e quindi nella forma della pubblicità, quell'aspetto che, secondo Pievatolo, «permette di controllare in modo indipendente dall'esperienza se un progetto politico che abbia a oggetto diritti altrui sia giusto o no»⁷³. Vorrei dimostrare che è possibile, anche se altamente problematico, mettere alla prova la tenuta dell'idea della pace perpetua (e quindi anche il rifiuto della guerra) utilizzando queste due formule. D'altra parte se la pubblicità è considerata da Kant quale centro dell'accordo tra politica e morale, la pace deve comunque anch'essa situarsi in questo campo di intersezione, in quanto dovere di ragione e principio regolativo del progresso del genere umano.

La prima formula trascendentale del diritto pubblico recita: "Tutte le azioni riferite al diritto di altri uomini, la cui massima non sia compatibile con la pubblicità, sono ingiuste"⁷⁴. Quello che Kant ha individuato è un principio negativo, nella forma di un test ipotetico⁷⁵ che consenta di valutare se una certa azione sia ingiusta o meno a partire dal fatto che, se venisse resa pubblica, provocherebbe disapprovazione. Perciò, affinché una massima possa essere messa in pratica senza avere conseguenze negative, sarebbe necessario tenerla segreta⁷⁶. Ed è proprio quest'operazione che Kant compie nei casi di diritto internazionale controversi che porta come esempi "di antinomia fra politica e morale, cui si associa nel contempo anche la loro soluzione". Prendiamo, ad esempio, il primo:

71 Kant 2010b, 545.

72 Kant 2011c, 153.

73 Pievatolo 2011, 226. In generale sulla pubblicità in Kant cf., tra gli altri, Blesenkemper 1987; Gerhardt 2013; Tomba 2003.

74 Kant 2011c, 189.

75 Davis ha inteso questo test in maniera puramente ipotetica (cf. Davis 1991; 1992). Al contrario Pievatolo lo interpreta come strumento utile a valutare l'ingiustizia (cf. Pievatolo 2011).

76 Kant 2011c, 189.

Se uno di questi stati ha promesso qualcosa all'altro, sia una prestazione di aiuto o la cessione di certe terre, o sussidi e simili, e si chiede se, in un caso da cui dipende la salvezza dello stato, si possa liberare dall'impegno perché vuole essere considerato come una persona duplice: in primo luogo come *sovrano*, che nel suo stato non è responsabile nei confronti di nessuno, e inoltre, d'altra parte, meramente come *funzionario dello stato*, che debba rendergli conto; da ciò allora deriva la conclusione che da quello a cui si è obbligato nella prima qualità verrà liberato nella seconda.

Se uno Stato rendesse pubblica questa massima, allora gli altri lo eviterebbero o si unirebbero insieme per opporre eventualmente resistenza ad esso: “cosa che dimostra che in questa situazione (di franchezza) la politica con tutta la sua sottigliezza vanifica necessariamente da sé il suo scopo e quindi la sua massima deve essere ingiusta”⁷⁷.

Il contenuto degli esempi portati da Kant nell'ambito del diritto internazionale è molto simile ad alcune delle considerazioni legate agli articoli preliminari, in modo da evitare non solo le guerre o anche la guerra in generale (che è, ad esempio, l'esito estremo e auspicabile del terzo articolo⁷⁸), ma anche condizioni che facilitino lo scoppio di una guerra⁷⁹.

La prima formula non è comunque sufficiente, perché i cittadini potrebbero non rilevare l'ingiustizia per motivi diversi, perché non ne sono in grado o perché – aspetto importante – si trovano in un contesto dispotico che li costringe al silenzio. Con la seconda formulazione – “Tutte le massime che *hanno bisogno* della pubblicità (per non fallire il loro scopo) si accordano congiuntamente con il diritto e con la politica”⁸⁰ – Kant vuole tentare di stabilire in positivo l'accordo della politica con la morale individuando una saldatura tra giustizia e pubblicità che riesca a superare e integrare la prima formula. In questo modo la condizione giuridica viene connessa alla necessità di un'enunciazione pubblica delle massime⁸¹.

Potremmo domandarci se la massima che contiene il dovere della pace abbia bisogno o meno della pubblicità per avere efficacia e, quindi, per accordarsi con il diritto e con la morale. Per rispondere affermativamente, però, è necessario riferirsi comunque alle caratteristiche della repubblica così come sono enunciate nel primo articolo definitivo di *ZeF* (e non solo), quelle caratteristiche che rendono la repubblica pacifica. Solo in una repubblica la pubblicità diventa elemento essenziale per fornire efficacia alla massima che contiene il dovere di fare la pace,

77 Kant 2011c, 191.

78 “Gli eserciti permanenti (*miles perpetuus*) devono col tempo del tutto cessare” (Kant 2011c, 155).

79 Oltre all'articolo citato nella nota precedente, Kant elenca i seguenti articoli preliminari: “1. Nessuna conclusione di pace, che sia stata fatta con la riserva segreta della materia di una guerra futura, deve passare per tale”; “2. Nessuno stato che sussiste in modo indipendente (piccolo o grande, qui è indifferente) deve poter essere acquistato da un altro per eredità, permuta, compravendita o donazione”; “4. Non si devono fare debiti pubblici in relazione a conflitti esterni dello stato”; “5. Nessuno stato deve interferire con la forza nella costituzione e nel governo di un altro stato”; “6. Nessuno stato in guerra con un altro deve permettersi ostilità tali da rendere impossibile la fiducia reciproca nella pace futura [...]” (Kant 2011c, 154-158).

80 Kant 2011c, 193.

81 Cf. Perni 2023, 32-36; Pievatolo 2011, 226-30.

perché ai cittadini, diversamente da quanto accade in un dispotismo, viene richiesto di scegliere se intraprendere o meno una guerra.

Guerra e pace risultano essere, quindi, ancorate alla repubblica. Innanzitutto perché, nella costruzione ideale kantiana, non dovrebbe proprio darsi la guerra, incompatibile, come abbiamo visto, con il diritto: vi permane solo in uno stato di cose temporaneo, che deve essere superato o comunque nell'ottica di un percorso di graduale avvicinamento alla *respublica noumenon*, che può prevedere anche una parziale traduzione dell'ideale nella *respublica phaenomenon*, quell'"esempio nell'esperienza"⁸².

La repubblica è anche quel contesto che consente di rilevare l'ingiustizia di alcuni modi particolari di condurre la guerra e, malgrado Kant non ne parli in questi termini, della guerra in generale, appunto perché prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche. Solo in una repubblica è inoltre possibile riconoscere la pace come dovere, perché questa ha bisogno della pubblicità delle azioni di governo proprio per far sì che venga scelta al posto della guerra. Come ha scritto Cattaneo:

Come sappiamo, la repubblica non è solo una costituzione politica che attribuisce (tra gli altri) il diritto di libertà d'opinione, ma è un modello di costituzione politica ideale dove la decisione pubblica si forma idealmente attraverso il pubblico dibattito e dove vi sono le condizioni giuridiche perché venga realizzato il principio di pubblicità, appunto quel principio che promuove l'accordo tra la politica e la morale⁸³.

Mi pare di poter affermare che il riferimento alla pubblicità non aggiunge molto alle argomentazioni kantiane in favore della pace. Se letto nella maniera proposta, sembrerebbe unificare i due argomenti pragmatico-prudenziale e trascendentale: la pace, per essere compiutamente realizzata, ha semplicemente bisogno della repubblica, quale contesto che incarna la forma della pubblicità.

4. Conclusioni

Ho tentato di leggere la prospettiva kantiana secondo il legame che può essere instaurato tra guerra, pace e pubblicità. La posizione di Kant è molto netta nella sua definizione: la pace è preferibile rispetto alla guerra, anche se l'esistenza di questo terribile mezzo per risolvere le controversie tra Stati deve trovare anch'esso uno scopo all'interno del disegno della natura. La giustificazione di questa trama apre non pochi problemi teorici, ma di certo è chiaro l'intento kantiano di considerare la guerra uno strumento che va superato. Ancorare questo discorso al livello giuridico è sembrato a Kant il modo più idoneo per garantire la possibilità della pace. Dove

82 Kant 2011d, 260. È qui che Kant parla anche di monarchie che possono essere governate "in modo repubblicano".

83 Cattaneo 2016 (on-line). Portinaro sottolinea che "l'idea kantiana di un'inconciliabilità tra forma repubblicana, fondata sul principio di pubblicità e su quello di rappresentanza, e guerra è stata il cardine su cui si è imperniata l'ideologia del pacifismo istituzionale" (1996, 98).

vi è un modello giusto di organizzazione del potere, è lì che riusciamo a costruire la pace. Una volta riconosciuto come principio e dovere di ragione, che l'umanità stessa è capace di individuare nelle massime che guidano le proprie azioni, alla pace manca solo di essere realizzata. La repubblica, nella tensione sempre costante tra l'"esempio nell'esperienza" della *respublica phenomenon* e il riferimento all'ideale regolativo della *respublica noumenon*, è il contesto in cui questo diventa possibile, visto che incarna la realizzazione di quella forma della pubblicità che Kant ha tentato di definire grazie alle due formule trascendentali del diritto pubblico.

Bibliografia

- Arendt, Hannah. 2000. *Teoria del giudizio politico* (1982). Tr. it. Pier Paolo Portinaro. Genova: Il melangolo.
- Blesenkemper, Klaus. 1987. "Public age," *Studien zum Öffentlichkeits-begriff bei Kant*. Frankfurt am Main: Haag + Herchen.
- Bobbio, Norberto. 1997. *Il problema della guerra e le vie della pace* (1979). Bologna: il Mulino.
- Caranti, Luigi. 2006. "Perpetual War for Perpetual Peace? Reflections on the Realist Critique of Kant 's Project". *Journal of Human Rights* 5, 3: 341-353. <https://doi.org/10.1080/14754830600812357>.
- . 2013. *La pace fraintesa. Kant e la teoria della pace democratica*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Cattaneo, Fabrizio. 2013. *L'idea di repubblica da Kant a Habermas*. Torino: Giappichelli Editore.
- . 2016. "Kant, la costituzione repubblicana e la pace. Pacifismo democratico o natura pacifica delle democrazie costituzionali?". *Teoria politica*, 6, online dal 26 maggio 2020. <http://journals.openedition.org/tp/648> (12/12/2023).
- Cavallar, Georg. 1999. *Kant and the Theory and Practice of International Right*. Cardiff: University of Wales Press.
- Cesa, Claudio. 1995. "Guerra e morale. Considerazioni su un luogo di 'Alla pace perpetua'". *Archivio di filosofia*: 351-360.
- Cunico, Gerardo. 2004. "Introduzione. Pace, guerra e conflitto in Kant". In Kant, Immanuel, *Guerra e pace politica, religiosa, filosofica*. Cunico, Gerardo, a cura di. Reggio Emilia: Diabasis.
- Davis, Kevin R. 1991. "Kantian 'Publicity' and Political Justice". *History of Philosophy Quarterly* 8, 4: 409-21.
- . 1992. "Kant's Different 'Publics' and the Justice of Publicity". *Kant-Studien* 83, 2: 170-84. <https://doi.org/10.1515/kant.1992.83.2.170>.
- Gerhardt, Volker. 2013. "Öffentlichkeit bei Kant" in *Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht*. Akten des Xi. International Kant-Kongress, B. 4, Bacin Stefano, Ferrarin Alfredo, La Rocca Claudio, Ruffing Margit, a cura di, 659-75. Berlin/Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110246490.3547>.

- Habermas, Jürgen. 2006. *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962). Tr. it. Augusto Illuminati, Ferruccio Masini, e Wanda Perretta. Roma-Bari: Laterza.
- Kant, Immanuel. 1902. *Gesammelte Schriften*. Berlin: Reimer Verlag – W. de Gruyter.
- . 2005. *Critica del Giudizio* (1790). Tr. it. Alfredo Gargiulo. Roma-Bari: Laterza.
- . 2006. *Antropologia dal punto di vista pragmatico* (1798). Tr. it. Pietro Chiodi. In Kant, Immanuel, *Critica della ragion pratica e altri scritti morali*, Chiodi Pietro, a cura di, 535-757. Torino: UTET.
- . 2007. *La religione entro i limiti della sola ragione* (1793). Tr. it. Marco M. Olivetti. Roma-Bari: Laterza.
- . 2010a. *Congetture sull'origine della storia* (1786). Tr. it. Gioele Solari e Giovanni Vidari. In Kant, Immanuel, *Scritti politici*, Bobbio Norberto, Firpo Luigi, Mathieu Vittorio, a cura di, 195-211. Torino: UTET (prima ed. 1956).
- . 2010b. *Principi metafisici della dottrina del diritto* (1797). Tr. it. di Giovanni Vidari. In Kant, Immanuel, *Scritti politici*, Bobbio Norberto, Firpo Luigi, Mathieu Vittorio, a cura di, 375-567. Torino: UTET (prima ed. 1956).
- . 2011a. *Idea per una storia universale in un intento cosmopolitico* (1784). Tr. it. di Maria Chiara Pivatolo. In Kant, Immanuel, *Sette scritti politici liberi*, Pivatolo Maria Chiara, a cura di, 27-39. Firenze: Firenze University Press: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml (12/12/2023).
- . 2011b. *Sul detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»* (1793). Tr. it. di Maria Chiara Pivatolo. In Kant, Immanuel, *Sette scritti politici liberi*, Pivatolo Maria Chiara, a cura di, 91-124. Firenze: Firenze University Press: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml (12/12/2023).
- . 2011c. *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant* (1795). Tr. it. di Maria Chiara Pivatolo. In Kant, Immanuel, *Sette scritti politici liberi*, Pivatolo Maria Chiara, a cura di, 153-194. Firenze: Firenze University Press: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml (12/12/2023).
- . 2011d. *Il conflitto delle facoltà. Seconda parte. Il conflitto della facoltà filosofica con quella giuridica. Riproposizione della questione: se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio* (1798). Tr. it. di Franca Di Donato. In Kant, Immanuel, *Sette scritti politici liberi*, Pivatolo Maria Chiara, a cura di, 249-263. Firenze: Firenze University Press: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml (12/12/2023).
- Marini, Giuliano. 1998. *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*. Pisa-Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
- . 2007. *La filosofia cosmopolitica di Kant*. De Federicis Nico, Pivatolo Maria Chiara, a cura di. Roma-Bari: Laterza.
- Mori, Massimo. 1979. “Il problema della guerra nella filosofia della storia di Kant”. *Filosofia* XXX: 209-230.
- . 1984. *La ragione delle armi: guerra e conflitto nella filosofia classica e tedesca (1770-1830)*. Milano: Il Saggiatore.
- . 2008. *La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica e storia*. Bologna: il Mulino.
- Perni, Romina. 2023. *Pubblicità, educazione e diritto in Kant*. Firenze: Firenze University Press. DOI: 10.36253/978-88-5518-671-1.
- Pivatolo, Maria Chiara. 2011. “Annotazione della curatrice” in Kant, Immanuel, *Sette scritti politici liberi*, Pivatolo Maria Chiara, a cura di, 195-247. Firenze: Firenze University Press: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml (12/12/2023).
- Portinaro, Pier Paolo. “Foedus pacificum e sovranità degli Stati: un problema kantiano oltre Kant”, *Iride* 17, gennaio-aprile: 94-103.

- Sciacca, Fabrizio. 2001. "Kriegsrecht: un diritto dedotto da un dovere" in *La filosofia politica di Kant*, Chiodi Giulio M., Marini Giuliano, Gatti Roberto, a cura di, 85-89. Milano: Franco Angeli.
- Simari, Andrea. 1998. *Pace e guerra nel pensiero di Kant: studi su un tema della filosofia critica*. Milano: Giuffrè.
- Tomba, Massimiliano. 2003. "Pubblicità e terzo forum in Kant". *Il pensiero politico* 34, 3: 411-34. Consultabile in Bollettino telematico di filosofia politica: <https://bfp.sp.unipi.it/art/maxtomba.htm> (12/12/2023).